

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera con cui si apportano modifiche ed integrazioni al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, modificato da ultimo con l'Accordo del 7 luglio 1978

Tra la Santa Sede, rappresentata dal suo plenipotenziario, Monsignor Joseph Uhaè, Arcivescovo titolare di Tharros, Nunzio Apostolico nella Repubblica Federale di Germania, e la Repubblica di Baviera, rappresentata dal Signor Dr. h.c. Franz Josef Strauß, Presidente dei Ministri, viene concluso il seguente Accordo:

L'attuale indirizzo dell'Università Cattolica di Eichstätt, orientato alla formazione degli insegnanti, ha bisogno di essere modificato in vista dello sviluppo a lungo termine nel numero degli studenti e delle limitate possibilità professionali dei candidati all'insegnamento. All'ente gestore dell'Università deve essere reso possibile, nel quadro della garanzia statale, di istituire anche dei corsi di diploma di magistero (Magisterstudiengänge) e di complemento, così come di erigere una Facoltà di Scienze Economiche in Ingolstadt.

Nel desiderio di assicurare così, in maniera stabile, l'attrattività e la capacità funzionale dell'Università Cattolica di Eichstätt, la Santa Sede e la Repubblica di Baviera hanno deciso di adattare il su menzionato Concordato alle nuove esigenze. A tal fine la Santa Sede e la Repubblica di Baviera hanno convenuto su quanto segue:

Gli articoli qui sotto indicati del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese del 29 marzo 1924, modificato da ultimo con l'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera del 7 luglio 1978, ricevono la formulazione seguente:

I. All'art. 5 il § 1 riceve la formulazione seguente:

"§ 1

Lo Stato garantisce l'istituzione ed il funzionamento di una Università Cattolica in gestione ecclesiastica, avente

a) i seguenti corsi di studio a livello scientifico:

- Teologia cattolica,
- altre Scienze umanistiche, come Matematica e Geografia, secondo disposizioni più particolari ad opera di uno scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il Governo Bavarese,
- Scienze economiche,

b) i seguenti corsi di studio a livello professionale superiore:

- Pedagogia religiosa e attività formativa della Chiesa,
- Materie sociali.

La sede dell'Università Cattolica è Eichstätt. L'ubicazione dei corsi di studio a livello scientifico e di quelli a livello professionale superiore è stabilita mediante scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il Governo Bavarese.

L'erezione ed il funzionamento dell'Università Cattolica in gestione ecclesiastica restano garantiti finché ed in quanto essa venga gestita nel quadro delle leggi vigenti per tutti ed a tenore delle speciali norme del presente Accordo".

II. All'art. 5 il § 2 co. 1 riceve la formulazione seguente:

"§2

(1) Lo Stato rimborsa all'ente gestore dell'Università Cattolica, dietro sua richiesta, il 90 per cento delle spese effettivamente sostenute (anche per investimenti). Verranno tuttavia prese in considerazione soltanto le spese per un ammontare quale risulta per equiparabili Alte Scuole statali e istituzioni di Alte Scuole statali. Con l'inizio dell'anno che segue l'avvio dell'attività accademica della Facoltà di Scienze Economiche il rimborso delle spese da parte dello Stato si riduce all'85 per cento".

III. All'art 5, § 2 co. 2, e §§ 4 e 5 le parole "Complesso Accademico ecclesiastico" vengono sostituite con le parole "Università Cattolica".

Questo Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, dovrà essere ratificato e gli Strumenti di ratifica dovranno essere scambiati, possibilmente presto, a Bonn-Bad Godesberg.

Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che il presente Accordo è stato sottoscritto.

Fatto in doppio originale.

Protocollo Finale

Nell'atto di sottoscrivere l'Accordo oggi concluso tra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera sono state fatte le seguenti concordi dichiarazioni che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso:

I. Nel Protocollo finale all'art. 5 § 2, vengono aggiunti commi 3, 4 e 5:

(3) Il rimborso delle spese da parte dello Stato comprende anche le spese dell'ente gestore dell'Università Cattolica per i professori emeriti, per gli ufficiali in pensione e per gli altri destinatari di previdenza del medesimo ente.

(4) Il rimborso delle spese per costi di personale non relativi all'organico e per costi di gestione può essere stabilito in maniera forfettaria d'intesa tra lo Stato e l'ente gestore dell'Università Cattolica.

(5) Lo Stato rimborsa l'85 per cento delle spese per i costi (anche di investimenti) relativi alla preparazione dello svolgimento dei corsi della Facoltà di Scienze Economiche, in quanto la spesa sia fatta dopo il conferimento dell'incarico di progettazione per la ristrutturazione dell'edificio destinato alla Facoltà di Scienze Economiche.

II. Nel Protocollo finale, all'art. 5 § 1, all'art. 5 § 2, all'art. 5 §§ 1 e 2, all'art. 5 § 5, le parole "Complesso Accademico ecclesiastico" vengono sostituite con le parole "Università Cattolica"; e all'art. 5 §§ 1 e 2, le parole "ed anche di quelli esclusi dal medesimo § 1" vengono soppresse.

8 Giugno 1988